



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 47 DEL 21/07/2026

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN STRADA FAVERO E NELL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN GIACOMO – FRAZIONE GRANGE DI NOLE

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la richiesta di emissione di ordinanza in materia di circolazione stradale di cui alla nota prot. n. 8446 del 16 Luglio 2026 correlata alle celebrazioni che si terranno in occasione dei festeggiamenti per San Giacomo;

Rilevato che la medesima richiesta prevede la chiusura al transito anche del tratto di strada Favero nella parte prospiciente la Chiesa di San Giacomo in data 26 Luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 20:00;

Ritenuto di poter accogliere tale richiesta con le modalità meglio descritte in dispositivo;

Vista la necessità di disciplinare il traffico stradale in occasione delle predette celebrazioni;

Visti gli art. 5 c. 3, e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

ORDINA

Località	Giorni ed orari	Dispositivo
• Strada Favero 24 davanti alla Cappella di San Giacomo	• Domenica 26 Luglio 2026 dalle ore 17:00 alle 20:00;	• l'istituzione temporanea di divieto di transito, nel tratto di strada Favero interessato dalle celebrazioni e nel piazzale antistante alla Cappella di San

Dovrà essere garantito il transito ai residenti, esclusivamente per l'accesso all'interno delle proprietà.

Dalle suddette limitazioni sono esclusi i veicoli delle Forze di Polizia, nonché i veicoli delle eventuali associazioni di volontariato che collaborino all'organizzazione della manifestazione;

A carico del richiedente dovrà essere apposta idonea segnaletica indicante i divieti che potrà essere fornita, previo accordo, dal Civico Ufficio Tecnico.

A carico dell'organizzazione dovranno altresì essere adottate tutte le misure ritenute idonee per garantire la sicurezza dei cittadini che assistono alla celebrazione, in particolar modo per quelli che occupano la sede stradale.

AVVISA

che, ai sensi dell'art. 405 del Codice Penale recante "Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa", chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

* * * * *

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale nonché reso pubblico nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di polizia stradale ai quali compete l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 CDS sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza, dandone opportuna interpretazione in base alle esigenze che interverranno.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Dott. Marco ORTALDA.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Nole, li 21/07/2026

IL RESPONSABILE
Firmato digitalmente
ORTALDA Dott. MARCO